

Consiglio di Stato, sezione IV, 26 maggio 2003, n. 2826

L'obbligo di astensione che incombe sugli amministratori comunali in sede di adozione (e di approvazione) di atti di pianificazione urbanistica sorge per il solo fatto che, considerando lo strumento stesso l'area alla quale l'amministratore è interessato, si determini il conflitto di interessi, a nulla rilevando il fine specifico di realizzare l'interesse privato e/o il concreto pregiudizio dell'amministrazione pubblica: esso trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e trasparenza che deve caratterizzare l'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione ed è finalizzato ad assicurare soprattutto nei confronti di tutti gli amministrati la serenità della scelta amministrativa discrezionale.

L'obbligo di astensione costituisce regola di carattere generale, che non ammette deroghe ed eccezioni e ricorre quindi ogni qualvolta sussiste una correlazione diretta ed immediata fra la posizione dell'amministratore e l'oggetto della deliberazione, pur quando la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e quand'anche la scelta fosse in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico.

Se è vero che l'articolo 19 della legge 3 agosto 1999, n. 265, ha quali destinatari solo gli amministratori comunali, il principio dell'obbligo di astensione, in quanto espressione dei principi di legalità, imparzialità buon andamento dell'azione amministrativa, fissati dall'articolo 97 della Costituzione, è espressione di una regola generale ed inderogabile, di ordine pubblico, applicabile quindi anche al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge che scatta automaticamente allorché sussiste un diretto e specifico collegamento tra la deliberazione ed un interesse proprio di colui che vota o dei suoi congiunti.